

Prot. gen. 33777
del 06/06/2018

Patto di Collaborazione

Nel rispetto dei principi sanciti e delle prescrizioni del **Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani approvato con delibera di consiglio comunale n.73 del 22/06/2016** che si richiama integralmente, di seguito denominato Regolamento Beni Comuni.

PREMESSO

- Che l'art. 118 comma 4 Cost. nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Rivoli, in accoglimento di tale principio, ha approvato apposito Regolamento con atto del C.C. n. 73 del 22/06/2016 che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani;
- che l'Amministrazione individua nei vari Uffici Comunali l'interfaccia che cura i rapporti con Associazioni/Comitati e cittadini per pervenire alla stesura dei **Patti di Collaborazione** come frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in coprogettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa, che nel caso in esame definisce:

TRA

Il Comune di Rivoli, P.IVA 00529840019 rappresentato dal Dirigente responsabile della Direzione Servizi al Territorio e alla Città, nato il 03/01/1962 a Fragneto Monforte (BN), nominato con delibera di Giunta Comunale n. 174 del 22/05/2018;

E

l'Associazione Abbadia "CROCE DORATA" con sede nel Comune di Rivoli (TO) presso la Cappella della Croce Dorata, piazzale del Cimitero Comunale, cod.fisc. 95552010019, costituita in data 01/09/1995 rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. Bugnone Roberto nato a Rivoli il 27/08/1965;

1. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA

Il presente **Patto di Collaborazione** definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e l'Associazione che ha come finalità la gestione condivisa della Cappella della Croce Dorata, come dettagliato all'art. 3 dello statuto dell'Associazione, registrato a Rivoli il 05/09/1995 al nr 3237 serie 3, allo scopo di



perseguire scopi di promozione e solidarietà sociale e volte a favorire il miglioramento della qualità e della quantità di iniziative presenti presso la Cappella. Le attività, che mirano al coinvolgimento di residenti, cittadini, frequentatori dell'area e della comunità in senso più ampio, verranno svolte negli spazi della Cappella della Croce Dorata, attigua al Cimitero Comunale Rivolese. La finalità della collaborazione con il Comune è l'attuazione degli interventi coprogettati e concordati, così specificati in linea generale ed esemplificativa:

- mantenere vivo il culto della festa della Croce Dorata fissata ogni anno la domenica di Settembre precedente la festa patronale della Madonna della Stella;
- prodigarsi per la conservazione di tutto quanto arredo e corredo la Cappella, del quale l'Abbadia è in parte proprietaria ed in parte affidataria come da delibera Città di Rivoli n. 384 del 10/08/2004, utilizzato sia per la festa annuale che, all'occorrenza, per le celebrazioni funebri, fermo restando che l'edificio è di proprietà del Comune di Rivoli.

Quanto previsto verrà attuato nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto della Abbadia, sulla base di una programmazione condivisa e dinamica; le attività specifiche di cura degli spazi fisici verranno concordate in fase di tavolo di coprogettazione, in particolare per quanto riguarda la manutenzione e le modalità concrete di intervento, e si andranno a definire tenendo conto delle prescrizioni tecniche, normative ed amministrative necessarie e delle modalità indicate dai competenti uffici.

2. MODALITA' DI AZIONE.


Le parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del progetto, conformando la propria attività ai principi dell'efficienza, sussidiarietà, economicità, trasparenza e qualità, ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, mediante piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione.

Per realizzare le attività di cui al punto 1 si prevede, se necessario, l'attivazione di un tavolo di confronto, condivisione e aggiornamento da convocarsi stabilmente a cadenza periodica, ogni qualvolta una delle parti ne faccia espressa richiesta. Il tavolo rappresenta la sede per effettuare il monitoraggio sull'andamento delle attività in corso e per definire le attività successive, manifestando eventuali criticità, esigenze e proposte.

In tale sede va definito anche il programma periodico delle attività da svolgersi presso la Cappella e nelle aree circostanti.

Detto tavolo è composto dal Presidente dell'Abbadia o suo delegato e dal Vice Presidente dell'Abbadia o suo delegato, i quali saranno affiancati secondo esigenza rispettivamente da:

- personale dell'Amministrazione ed eventuali tecnici, individuati in relazione alle proprie competenze funzionali e all'oggetto del tavolo di coprogettazione;
- da soggetti ritenuti funzionali alla contingenza.




3. RUOLO E RECIPROCI IMPEGNI DEI SOGGETTI COINVOLTI, REQUISITI E LIMITI DI INTERVENTO

L'Abbadia si impegna a:

- mantenere vivo il culto della festa della Croce Dorata;
- prodigarsi per la conservazione di tutto quanto arredo e corredo la Cappella, del quale l'Abbadia è **in parte proprietaria ed in parte affidataria come da delibera Città di Rivoli n. 384 del 10/08/2004**, utilizzato sia per la festa annuale che, all'occorrenza, per le celebrazioni funebri, fermo restando che l'edificio è di proprietà del Comune di Rivoli;
- assumere in accordo con il Comune in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione dei beni comuni urbani necessari per dare attuazione alle finalità del presente Patto di Collaborazione;
- svolgere le proprie attività con continuità sino allo scadere del presente Patto di Collaborazione o alla risoluzione anticipata dello stesso;
- verificare il puntuale rispetto degli obblighi previsti nel presente Patto di Collaborazione da parte dei propri membri;
- dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni nello svolgimento delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere sul corretto svolgimento del presente Patto di Collaborazione;
- utilizzare con la dovuta cura e diligenza il materiale e le attrezzature eventualmente fornite dal Comune impegnandosi a restituirli al momento della scadenza del presente Patto di Collaborazione;
- attuare la programmazione delle attività in accordo con il Comune, tenendo anche conto, di interventi e progetti già in essere nell'area;
- non cedere ad altri, nemmeno a titolo gratuito, l'utilizzo anche parziale del bene, senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Comune;
- dare adeguata evidenza per il tramite dei propri strumenti comunicativi (sito internet, pubblicazioni...);

Il Comune si impegna a:

- fornire alla Abbadia tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento dei Servizi interni all'Amministrazione Comunale;
- garantire tramite l'assegnazione a titolo gratuito all'Abbadia la gestione condivisa con l'Amministrazione della Cappella al fine della fruizione collettiva del bene comune e l'apertura ai cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene o alle attività;
- realizzare, se necessario, gli adeguamenti edilizi ed impiantistici necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza, compatibilmente con la fattibilità e le risorse disponibili;
- promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta nell'ambito della collaborazione con il Comune e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto;
- affiancare l'Abbadia nella cura delle relazioni con il territorio.



4. COPERTURE ASSICURATIVE E ADEMPIMENTI ACCESSORI

L'Associazione Abbadia "CROCE DORATA" provvederà ad assicurare le persone che aderiranno all'iniziativa se non ne siano già altrimenti provvisti, provvedendo alla trasmissione dell'elenco degli aderenti al Patto e delle relative coperture assicurative prima dell'avvio di ogni specifica attività;

Il Comune di RIVOLI fornirà adeguate istruzioni e formazione, consegnerà eventuali strumenti di lavoro e collaborerà nella pianificazione e nella supervisione delle attività.

Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Associazione Abbadia "CROCE DORATA" si impegna a fornire all'Amministrazione comunale un programma delle iniziative proposte e una rendicontazione delle attività svolte.

5. GESTIONE CONDIVISA DELLA CAPPELLA

L'Amministrazione Comunale assegna all'Abbadia, a titolo gratuito per la gestione condivisa del bene la Cappella della Croce Dorata.

L'Abbadia con la sottoscrizione del presente Patto di Collaborazione assume, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile la qualità di custode del bene stesso.

La gestione condivisa deve garantire la fruizione collettiva del bene comune e l'apertura ai cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene o alle attività.

6. DURATA DEL PATTO DI COLLABORAZIONE E CAUSE DI SUA ANTICIPATA RISOLUZIONE

1. Il presente Patto di Collaborazione ha durata fino al **31/12/2026** a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica che l'accordo sia stato attuato correttamente e nulla ostando, le parti possono pervenire ad una prosecuzione.


2. L'inosservanza delle clausole del presente Patto o del Regolamento da cui deriva, da parte di singoli aderenti alla formazione sociale, può causare richiesta di esclusione del soggetto e delle sue azioni dalla formazione sociale o conclusione della collaborazione con l'intero gruppo.

L'utilizzo dei beni comuni per finalità diverse da quelle qui riportate o la fruizione, anche parziale, dei beni stessi da parte di diverso utilizzatore, se non autorizzato dal Comune e, più in generale, l'inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti punti costituirà causa di risoluzione, previa diffida, del Patto di Collaborazione.

3. Eventuale risoluzione anticipata può avvenire per decisione bilateralmente determinata e motivata da necessità comprovate o per inadempienze rilevanti degli impegni assunti, da sollevare per iscritto.


4. Ciascuna delle parti può risolvere il presente Patto di Collaborazione in ogni momento mediante comunicazione scritta con preavviso di tre mesi.

5. Per tutto quanto non previsto nel presente patto si rinvia alla normativa vigente con particolare riferimento all' art. 119 del Tuel (Dlgs. 267/2000), all'art. 11 della L.



241/1990 nonché l' art. 24 della Legge 11 novembre 2014, n. 164.

Per l'Abbadia della Croce Dorata

Il Presidente 

Per il Comune di Rivoli

Il Dirigente 

Rivoli, li 01/06/2018